



## **La Costituzione**

### **Parte I**

Diritti e doveri dei cittadini

### **Titolo III**

Rapporti economici

### **Articolo 35**

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

### **Articolo 36**

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

## **Parte II**

Ordinamento della Repubblica

### **Titolo V**

Le Regioni, le Province, i Comuni

#### **Articolo 121**

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione [*cf.* [art. 117 c.1,3,4](#)] e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione [*cf.* [artt. 75 c.1](#), [83 c.2](#), [122 c.5](#), [123 c.2](#), [126 c.2](#), [132](#), [138 c.2](#) ] e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere [*cf.* [art. 71 c.1](#)].

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione [*cf.* [art. 118 c.1](#)], conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.